

## **CLASSIFICAZIONE**

**Art. 10 CEDU**– Libertà di espressione – Politico condannato ad una pena pecuniaria in un procedimento penale per **non aver** tempestivamente **cancellato dal suo account Facebook pubblico commenti che incitano all'odio per ragioni di fede religiosa** – Violazione del principio di libertà di espressione garantito dalla Convenzione – **Esclusione.**

## **PRONUNCIA SEGNALATA**

**Corte Europea dei Diritti Umani, Quinta Sezione, Sanchez c. Francia del 2 settembre 2021**

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Artt.10CEDU e 21 COSTITUZIONE.

## **RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **Sentenze CEDU:**

Savcı Çengel c. Turchia (déc.), 18 maggio 2021; Kilin c. Russia, 11 maggio 2021; Jezior c. Polonia [comité], 4 giugno 2020; Atamanchuk c. Russia 11 febbraio 2020; Savva Terentyev c. Russia, 28 agosto 2018; Le Pen c. Francia (déc.), 28 febbraio 2017; Orlovskaya Iskra c. Russia, 21 febbraio 2017; Pihl c. Svezia, 7 febbraio 2017; Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria [GC], 8 novembre 2016; X et Y c. Francia, 1 settembre 2016; Morice c. Francia [GC], 23 aprile 2015; **Delfi AS c. Estonia [GC], 16 giugno 2015; Perinçek c. Svizzera [GC], 15 ottobre 2015;** Huhtamäki c. Finlandia, 6 marzo 2012; Le Pen c. Francia (déc.), 20 aprile 2010; **Féret c. Belgio, 16 luglio 2009; Leroy c. France, 2 ottobre 2008;** Leroy c. Francia, 2 ottobre 2008; Erbakan c. Turchia, 6 luglio 2006; Garaudy c. Francia, 24 giugno 2003; Soros c. Francia, 6 ottobre 2011; Soulas e a. c. Francia, 10 luglio 2008; Jersild c. Danimarca, 23 settembre 1994; Castells c. Spagna, 23 aprile 1992; Handyside c. Regno Unito 7 dicembre 1976.

**Sentenze Corte di cassazione:** Sez. 5, n. 7220 del 12/1/2021, Romano, Rv. 280473; Sez. 5, n. 16751 del 19/2/2018, Rando, Rv. 272685; Sez. 5, n. 13993 del 17/2/2021, Scaffidi, Rv. 281024; Sez. 5, n. 26509 del 20/7/2020, Carchidi, Rv. 279468; Sez. 5, n. 28340 del 25/6/2021, Boccia, Rv. 281602; Sez. U, n. 31022 del 29/5/2015, Fazzo, Rv. 264090; Sez. 5, n. 13979 del 25/1/2021, Chita, Rv. 281023; Sez. 5, n. 8898 del 18/1/2021, Fanini, Rv. 280571; Sez. 5, n. 12546/2019 del 8/11/2018, Amodeo, Rv. 275995.

## **Abstract**

La Corte EDU -interpretando l'art. 10 CEDU e ripercorrendo la propria giurisprudenza in materia di tutela del diritto alla libertà di espressione e dei limiti al suo esercizio consentiti in un sistema democratico - ha affermato che non costituisce violazione del diritto alla libertà di espressione la condanna ad **una pena pecuniaria** non sproporzionata di un politico francese locale, all'epoca candidato alle elezioni legislative nel distretto di Nîmes per il Front national (FN), giudicato colpevole del reato di incitamento all'odio ed alla violenza nei confronti di persone appartenenti ad una determinata fede religiosa; il politico non aveva tempestivamente rimosso dal proprio profilo facebook "aperto" al pubblico, destinato alla propria propaganda elettorale, post illeciti di terzi diretti ad incitare all'odio contro persone di religione musulmana (post nei quali si associavano i musulmani, in quanto gruppo individuato secondo un collante religioso, al crimine ed all'insicurezza nella città di Nîmes, parificandoli a "spacciatori" e "prostitute", identificandoli con coloro i quali erano responsabili di lanciare pietre con le auto dei "bianchi", definendoli "feccia che vende droga tutto il giorno").

La tolleranza ed il rispetto per la pari dignità di tutti gli esseri umani costituiscono le basi di una società democratica e pluralista; per questo - affermano i giudici di Strasburgo - in linea di principio può essere ritenuto **necessario punire o anche impedire ogni forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio basato sull'intolleranza**. Ciò è quanto avvenuto nel caso del ricorrente Sanchez, al quale viene contestato di **non avere agito prontamente per eliminare i commenti chiaramente illegali pubblicati da terzi sul suo account facebook pubblico**, che era utilizzato in connessione con la sua campagna elettorale. In una situazione come questa la Corte EDU ha ravvisato che l'interferenza dello Stato nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione fosse "necessaria in una società democratica", sicché **nessuna violazione dell'art. 10 CEDU può dirsi verificata**.

## **IL CASO**

Il sig. Sanchez, attualmente sindaco della città di Beaucaire e presidente del *Gruppo Rassemblement National* (Raduno Nazionale nel Consiglio Regionale d'Occitania), all'epoca dei fatti candidato per le elezioni al Parlamento nel distretto di Nîmes, il 24 ottobre 2011, aveva pubblicato, sul suo profilo facebook "aperto" utilizzato per la sua campagna elettorale, un post, da lui personalmente scritto, negativamente allusivo ad F.P., all'epoca membro del Parlamento Europeo e primo vicesindaco di Nîmes, nonché oppositore politico del ricorrente. Il post era stato "raccolto" da terzi commentatori, uno dei quali - S.B. - aveva scritto, chiaramente riferendosi ad F.P.: "Questo grand'uomo ha trasformato Nîmes nell'Algeria, non c'è strada senza un negozio di kebab e una moschea; spacciatori di droga e prostitute regnano sovrane, nessuna sorpresa che egli abbia scelto Bruxelles, capitale del nuovo ordine della sharia... Grazie all'UMPS (un acronimo fuso tra le sigle del Parlamento Europeo e dei Partiti Socialisti, n.d.r.)... almeno questo ci salva da voli e hotel... amo questa versione gratuita del Club Med... Grazie

[F.] e baci a Leila [L.] - la compagna del parlamentare di sinistra F.P., n.d.r. - *Finalmente un blog che cambia la nostra vita...*".

Un altro utente, L.R., ha poi aggiunto altri tre commenti, nei quali si accusavano i Musulmani di essere autori dei traffici di droga a Nîmes e, in generale, si manifestavano contenuti intolleranti e di istigazione alla discriminazione religiosa.

Nei giorni successivi, il 25 e 26 ottobre 2011, la signora Leila T., compagna del parlamentare europeo di centrosinistra, nominata nel post, denunciò i fatti alla magistratura, sul presupposto della loro **connotazione "razzista"** anche e specificamente nei suoi diretti confronti, solo per l'assonanza del nome (Leila) ad origini maghrebine, tanto che protestò con l'autore S.B., a lei noto, il quale si affrettò poi a eliminare il *post*.

Il 27 ottobre 2011 il ricorrente pubblicò un "invito" agli utilizzatori del suo account facebook a porre attenzione al contenuto dei loro commenti.

Il processo penale che ne è derivato, in cui **sono stati tratti a giudizio sia il politico, titolare/gestore dell'account, sia i due utenti autori dei post**, con l'accusa di istigazione all'odio o alla violenza contro un gruppo di persone (e una vittima specifica, L.T.), in ragione delle origini ovvero della loro appartenenza o meno ad uno specifico gruppo etnico, ad una nazione, ad una razza o ad una religione, si è chiuso sin dal primo grado con la condanna di tutti e tre gli imputati al pagamento di una **multa di 4.000 euro ciascuno**, oltre al risarcimento dei danni alla parte offesa (il solo ricorrente e S.B.). Il Tribunale di primo grado di Nîmes aveva, altresì, evidenziato che il ricorrente, per circa sei settimane, **aveva lasciato visibili i post di uno dei due autori (L.R.) sul suo account facebook, senza intervenire per rimuoverli e fermarne la diffusione.**

Anche la Corte d'Appello di Nîmes, in seguito ad appello del ricorrente e ad appello incidentale di S.B., ha confermato la decisione di condanna, pur riducendo la pena nei confronti del politico a tremila euro; i giudici hanno ritenuto che i commenti postati, chiaramente rivolti ad uno specifico gruppo di persone, e cioè quelle di fede musulmana, associandolo a crimini ed insicurezza nella città di Nîmes, rischiava di **generare un forte sentimento di rifiuto e di ostilità nei confronti di quel gruppo.** Inoltre, la pubblicità dell'account facebook del Sig. Sanchez implicava la sua responsabilità per il contenuto dei commenti pubblicati, visto che lo status di personaggio politico richiedeva, da parte sua, una vigilanza ancora maggiore. La giustificazione del richiedente, quindi, basata sulla sua convinzione che il contenuto di quei commenti fosse compatibile con il diritto alla libertà di espressione, sicchè egli aveva ritenuto scientemente di poterli lasciare visibili, non ha convinto la Corte d'Appello.

Infine, il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione, il cui esito è stato di inammissibilità.

## **I PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE EDU**

La Corte EDU ha accolto in tutto la prospettiva dei giudici francesi.

Si è convenuto sulla natura decisamente e chiaramente illegale dei contenuti dei post pubblicati sul profilo facebook del ricorrente da utenti terzi, citandone alcuni passaggi

autoevidenti, nei quali si associavano i musulmani, in quanto gruppo individuato secondo un collante religioso, al crimine ed all'insicurezza nella città di Nîmes, parificandoli (indiscriminatamente) a "spacciatori" e "prostitute", identificandoli con coloro i quali erano responsabili di lanciare pietre con le auto dei "bianchi", definendoli "feccia che vende droga tutto il giorno". Tali espressioni, secondo i giudici di Strasburgo, sono tali da rischiare di generare un forte sentimento di rifiuto e di ostilità nei confronti del gruppo di persone indicato genericamente come di fede musulmana. Analogamente, il gratuito riferimento, nello stesso contesto, ai "baci" mandati alla compagna del politico F.P., individuato, strumentalmente, come colui il quale aveva ceduto la città ai musulmani e, dunque, all'insicurezza, fonda il rischio che la violenza e l'odio si rivolgano specificamente contro di lei, percepita come membro della comunità musulmana per via del suo nome (Leila).

La Corte ha riaffermato, quindi, un proprio principio consolidato, secondo cui la tolleranza ed il rispetto per la pari dignità di tutti gli esseri umani costituiscono le basi di una società democratica e pluralista; per questo, in linea generale, può essere ritenuto **necessario punire** o anche impedire ogni forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio basato sull'intolleranza, **sempre che le condizioni, le restrizioni o le sanzioni imposte per l'esercizio della libertà di espressione siano proporzionate** allo scopo legittimo perseguito.

Si sottolinea, altresì, la peculiarità del contesto "politico" in cui è avvenuto il **"discorso d'odio"**, caratterizzato, sì, dalla più ampia libertà di espressione possibile, ma in cui il discorso razzista o xenofobo contribuisce a fomentare l'odio e l'intolleranza. La Corte rammenta, in proposito, la **particolare responsabilità dei politici nella lotta all'incitamento all'odio**, come enunciata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella Raccomandazione R(97)20 sull'incitamento all'odio e dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza.

Ebbene, gli insulti e gli attacchi discriminatori ad un determinato settore della popolazione, o l'istigazione all'odio ed alla violenza nei riguardi di un gruppo di persone appartenenti ad una specifica religione, integrano un'ipotesi in cui l'ordinamento statale legittimamente può perseguire tale tipo di comportamenti, poiché essi si risolvono in un uso irresponsabile della libertà di espressione, che mina la dignità e la sicurezza di gruppi di popolazione o settori di persone.

Se da un lato, dunque, è vero che la Corte EDU conferisce la massima importanza alla libertà di espressione nel contesto proprio del dibattito politico e ritiene che debbano essere adottate ragioni molto forti per giustificare restrizioni al discorso politico - a maggior ragione in periodo elettorale, quando deve essere consentito alle opinioni e alle informazioni di ogni tipo di circolare liberamente - nondimeno, nel caso di specie, essa ha rimarcato che i commenti al centro del processo sono di natura chiaramente illegale.

I giudici evidenziano che ciò che si contesta al ricorrente non è l'uso del suo diritto alla libertà di espressione, tantomeno nell'ambito del dibattito politico, bensì di **non aver**

**adeguatamente vigilato**, proprio nel suo "speciale" ruolo politico di maggior responsabilità, sui commenti postati **sul suo account facebook pubblico**, alcuni dei quali (quelli di L.R.) erano stati tenuti visibili **per ben sei settimane**.

Alla luce di tali conclusioni, le decisioni dei giudici francesi impugnate dal ricorrente non hanno violato l'art. 10 CEDU, tanto più che sono stati individuati molteplici fattori che hanno condotto a tale esito. Il ricorrente aveva volontariamente "aperto" al pubblico il suo account e, data la natura "politica" dei contenuti, verosimilmente dunque polemici, aveva l'obbligo di vigilare ancor più attentamente sui post pubblicati da terzi.

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, ai sensi della sezione 93-3 della legge del 29 luglio 1982, **quale gestore di un sito di comunicazione pubblica**, per omessa vigilanza, tanto più necessaria in quanto si era scelta la modalità di accesso indiscriminato al proprio account *facebook* da parte sua; gli autori dei post, d'altra parte, erano stati anch'essi individuati e condannati per le condotte proprie, direttamente realizzatrici del "discorso d'odio".

Il ricorrente, dunque, è stato condannato per non avere agito prontamente ed eliminato i commenti chiaramente illegali pubblicati da terzi sul suo account facebook pubblico, che era utilizzato in connessione con la sua campagna elettorale; contenuti, peraltro, di per sé contrari alle stesse condizioni d'uso di Facebook (all'epoca regolate da una "Dichiarazione di diritti e responsabilità", la cui accettazione da parte degli utenti imponeva espressamente il divieto di pubblicare discorsi di incitamento o incoraggiamento all'odio).

In una situazione come questa la Corte EDU ha ravvisato che l'interferenza dello Stato nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione fosse "necessaria in una società democratica", sicché nessuna violazione dell'art. 10 CEDU può dirsi che si sia verificata, anche alla luce della sanzione non sproporzionata inflittagli.

L'unica **opinione dissenziente** (della giudice MOUROU-VIKSTRÖM) sostiene che l'applicazione di una responsabilità "proiettata" o "derivata" per il titolare di un account Facebook violerebbe il diritto alla libertà di espressione poiché indurrebbe timore sulle possibili conseguenze penali nei gestori di account opinionistici, soprattutto se uomini politici o pubblici, i quali sarebbero spinti a censurare i commenti "a rischio", con un generale effetto involutivo degli spazi di libertà di espressione.

### **Osservazioni finali e spunti per una lettura della giurisprudenza di legittimità.**

La Corte EDU ha assunto la decisione in commento dopo aver passato in rassegna la normativa europea più attuale sul tema della libertà di espressione ed i limiti che ad essa derivino dal bilanciamento con la necessità di arginare il cd. "discorso d'odio":

- la Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta a determinate forme e manifestazioni di razzismo e xenofobia, attraverso l'intervento penale, adottata il 28 novembre 2008 dal Consiglio dell'Unione europea;
- il Codice di condotta lanciato dalla Commissione Europea nel maggio 2016, con le quattro più importanti società del settore (Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube), con l'obiettivo di

reagire alla proliferazione dei discorsi d'odio e a carattere razzista e xenofobo, allo scopo di intervenire tempestivamente per rimuovere siffatti contenuti; vi sono state già cinque valutazioni dei risultati ottenuti (dal 2016 al 2020);

- la Raccomandazione (UE) 2018/334 sulle misure di lotta efficace contro i contenuti illegali online (GU L 63 del 6 marzo 2018);

- il progetto di regolamento "Legge sui servizi digitali", pubblicato il 15 dicembre 2020, con l'obiettivo di realizzare, al momento della sua adozione nel 2022, l'attuazione di un nuovo quadro normativo, introducendo in tutta l'Unione europea una serie di nuovi obblighi armonizzati per i servizi digitali (COM/2020/825);

- la Raccomandazione R(97)20 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sull'incitamento all'odio e dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza che chiede di operare, tra l'altro, una chiara distinzione tra la responsabilità dell'autore di espressioni di incitamento all'odio e quella, eventuale, dei media che contribuiscono alla loro diffusione.

La sentenza offre, altresì, un panorama completo della giurisprudenza europea sul tema, sia per quanto riguarda gli **arresti della Corte di Giustizia**, che quelli della stessa Corte EDU (già richiamata sopra), ai quali si riporta.

La giurisprudenza della Corte di cassazione (formatasi su basi normative interne differenti da quelle francesi, che prevedono un'espressa disposizione penale applicabile a casi come quello in esame) ha, anzitutto, aderito costantemente alla prospettiva delle Corti europee e della Corte costituzionale, da poco ribadita nuovamente nella **pronuncia n. 150 del 2021 della Consulta**, che, **in tema di delitto di diffamazione**, valorizza la peculiare disciplina applicabile al "discorso d'odio". Si è, così, afferma, in linea generale, che è legittima, in relazione all'art. 10 CEDU, secondo un'interpretazione convenzionalmente e costituzionalmente orientata della norma, **l'irrogazione di una pena detentiva**, ancorché sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori di attività giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e duratura amplificazione (nella specie "**internet**"), ove ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/2/2021, Scaffidi, Rv. 281024; Sez. 5, n. 26509 del 20/7/2020, Carchidi, Rv. 279468; vedi anche la recente Sez. 5, n. 28340 del 25/6/2021, Boccia, Rv. 281602 che, ancora in tema di possibilità di applicare una pena detentiva ai reati di diffamazione, ha chiarito come **l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, sia subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta**, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati).

In particolare, poi, sulla diffamazione commessa a mezzo di un *account facebook pubblico*, la Cassazione ritiene, ancora una volta in linea generale, la maggior pericolosità e diffusività della condotta in simili ipotesi (cfr., da ultimo, per tutte, Sez. 5, n. 13979 del 25/1/2021, Chita, Rv. 281023 e le conformi richiamate). In questo caso, infatti, l'account personale di facebook, diventa una pubblica "piazza virtuale" aperta al libero confronto, anche se solo tra gli utenti registrati, come in caso di un *forum chiuso* (Sez. 5, n. 8898 del 18/1/2021, Fanini, Rv. 280571). In generale, la Cassazione ha mostrato di estendere le ragioni incriminatrici della diffamazione ai contenuti racchiusi in blog o altri strumenti di pubblicità via internet (Sez. 5, n. 50187 del 10/5/2017, Giacalone, Rv. 271434; Sez. 5, n. 27675 del 7/6/2019, Carchidi, Rv. 276898), pur precisando che essi non godono delle garanzie riservate alla stampa (si tratta di forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, cfr. Sez. U, n. 31022 del 29/5/2015, Fazzo, Rv. 264090, che estende tali garanzie solo alle testate giornalistiche telematiche).

Quanto alla **responsabilità per le pubblicazioni diffamatorie di soggetti diversi dagli autori dei post (o commenti), l'amministratore di un sito internet** è stato ritenuto non responsabile ai sensi dell'art. 57 cod.pen., proprio perchè tale norma - come detto - è applicabile, secondo le Sezioni Unite, alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook); la Corte ha precisato che *il mero ruolo di amministratore di un forum di discussione non determina il concorso nel reato conseguente ai messaggi ad altri materialmente riferibili, in assenza di elementi che denotino la partecipazione dell'amministrazione all'attività diffamatoria* (Sez. 5, n. 16751 del 19/2/2018, Rando, Rv. 272685).

D'altra parte - in qualche modo analogamente alle decisioni dei giudici francesi nel caso Sanchez - si è chiarito **che il "blogger" risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità", per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori** (Sez. 5, n. 12546/2019 del 8/11/2018, Amodeo, Rv. 275995, in una fattispecie in cui *l'imputato aveva consapevolmente mantenuto nel suo "blog" contenuti offensivi, propri e di terzi, a commento di una lettera della persona offesa dal medesimo pubblicata, fino all'oscuramento intimato dall'autorità giudiziaria ed eseguito dal "provider"*).

Nella stessa scia ermeneutica, si è ritenuto il concorso nel reato diffamatorio da parte del titolare di un sito internet che aveva condiviso la pubblicazione di un articolo offensivo della reputazione di un agente di polizia, collaborando alla raccolta delle informazioni necessarie per la sua redazione, partecipando al collettivo politico che ne aveva elaborato l'idea e rivendicandone in dibattito il contenuto (Sez. 5, n. 7220 del 12/1/2021, Romano, Rv.

280473).